

Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2021, n. 8-3950

Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002. Disposizioni, a parziale modifica dell'allegato B) della D.G.R. n. 52-409 del 26 luglio 2010, in materia di fabbisogno professionale del profilo di Operatore Socio Sanitario, per il triennio formativo 2022-2024.

A relazione degli Assessori Icardi, Caucino:

Premesso che:

- con l'Accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regioni e PP.AA. di Trento e Bolzano, sancito in Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2001 (Repertorio Atti n. 1161), è stata individuata la figura e il relativo profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) e definito il relativo ordinamento didattico dei corsi di formazione;
- con la deliberazione 25 marzo 2002, n. 46 – 5662, la Giunta regionale ha provveduto a recepire il citato Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 in relazione al profilo dell'Operatore Socio Sanitario, approvandone le linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario;
- con riferimento al citato profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario, a livello nazionale, le Commissioni "Salute" e "Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca" sono impegnate nelle attività di revisione del profilo professionale e alla definizione del nuovo ordinamento didattico dei relativi corsi di formazione;
- con la deliberazione 26 luglio 2010, n. 52-409 "L.R. 8/01/2004, n. 1 - Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento". Approvazione delle linee guida riguardanti le attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari finanziate dalle Province con fondi regionali (Direttiva socio-assistenziale) - Biennio formativo 2010-2012, la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per la predisposizione dei bandi provinciali, contenenti indicazioni operative relativamente all'autorizzazione e al finanziamento delle attività formative per gli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari;
- con la deliberazione 20 marzo 2020, n. 4-1141, la Giunta Regionale ha approvato, transitoriamente e fino a nuove disposizioni, le indicazioni inerenti alla sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio sanitarie e socio assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione COVID-19, disponendo anche con riferimento al personale O.S.S.
- con la deliberazione del 22 ottobre 2021, n. 6-3948, la Giunta regionale ha, tra l'altro, disposto di stanziare le risorse complessivamente disponibili a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), ciclo 2021-2027, per la realizzazione dell'offerta formativa per il profilo professionale dell'Operatore Socio Sanitario, a.f. 2021/2022.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Sanità e Welfare:

- il contesto emergenziale sanitario in corso da COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di promuovere una ricognizione dei fabbisogni professionali per la figura dell'Operatore Socio Sanitario nei servizi sanitari, socio sanitari e socio-assistenziali, allo scopo di programmare le attività formative per la qualificazione di tale profilo in modo adeguato e rispondente alle effettive necessità del sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale;
- è stata effettuata, nel corso dell'anno 2021, la rilevazione del fabbisogno professionale dell'Operatore Socio Sanitario presso i servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali del territorio regionale, i cui esiti sono conservati presso il Settore Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR della suddetta Direzione regionale e che risultano come di seguito definito:

- fabbisogno anno 2022 (a.f. 2021/2022): n. 2.408;
 - fabbisogno anno 2023 (a.f. 2022/2023): n. 2.301;
 - fabbisogno anno 2024 (a.f. 2023/2024): n. 2.240;
- dall'esito istruttorio della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro a supporto della citata deliberazione del 22 ottobre 2021, n. 6-3948 della Giunta Regionale, come da documentazione agli atti, risulta che il gettito formativo previsto per il profilo dell'Operatore Socio Sanitario è pari a 52 corsi per un numero di 1.300 allievi formati, e che, pertanto, non soddisfa il fabbisogno professionale come sopra rilevato, per l'a.f. 2021/2022, in misura pari a 2.408 unità.

Premesso, altresì, che:

- la citata D.G.R. del 26 luglio 2010, n. 52-409 prevede nell'Allegato B (Autorizzazione e finanziamento delle attività formative degli operatori dei servizi sociali e socio sanitari: Modalità organizzative per il biennio formativo 2010-2012), paragrafo "Corsi Autofinanziati", ultimo punto ad elenco: "che nessun onere potrà essere posto a carico del singolo allievo, nemmeno a titolo di autofinanziamento da parte dei soci di cooperative: tale condizione è esplicitata dall'ente gestore/Agenzia Formativa nel provvedimento di richiesta di riconoscimento alla Provincia";
- con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" e s.m.i. sono state riallocate in capo alla Regione le funzioni amministrative già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana in materia di formazione professionale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 13 aprile 1995, n. 63.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Sanità e Welfare, al fine di rispondere al fabbisogno professionale del profilo dell'Operatore Socio Sanitario, in esito alla ricognizione attivata presso i servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali del territorio regionale, risulta necessario fare ricorso all'attivazione di corsi "autofinanziati", riconosciuti dal sistema della formazione professionale regionale, con oneri a carico del singolo allievo, provvedendo a modificare quanto previsto all'ultimo punto ad elenco del paragrafo "Corsi Autofinanziati" dell'allegato B della D.G.R. del 26 luglio 2010, n. 52-409 che ne vieta tale possibilità.

Ritenuto necessario:

- dare atto, per le finalità dell'articolo 2, comma 2, del citato Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, del fabbisogno professionale di Operatore socio sanitario rilevato e sopra riportato, per il triennio formativo 2022-2024;
- disporre che, quale parziale modifica dell'allegato B, paragrafo "Corsi autofinanziati" della citata deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2010, n. 52-409, l'ultimo punto elenco sia sostituito come segue "Gli Enti accreditati potranno porre oneri a carico del singolo allievo per l'autorizzazione delle attività formative per gli operatori socio-sanitari", stabilendo di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione delle linee guida riguardanti la realizzazione di attività formative per gli operatori socio-sanitari finanziati con oneri posti a carico del singolo allievo, con particolare riferimento: alla predisposizione dei bandi, ai criteri di selezione, alle quote di iscrizione, alle modalità operative e ai criteri da adottare per la valutazione dei relativi progetti formativi;
- disporre che qualora tale fabbisogno non sia soddisfatto mediante le risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) ciclo 2021-2027, sia possibile prevedere corsi autofinanziati per la qualificazione O.S.S. con oneri a carico degli allievi, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza assistenziale nei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali da parte della figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, anche in considerazione del pressante fabbisogno di tale profilo nell'attuale fase di emergenza sanitaria;

Visto l'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2001 (Rep. n. 1161);

vista la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23;
vista la D.G.R. 25 marzo 2002, n. 46-5662;
vista la D.G.R. 26 luglio 2010, n. 52-409;
vista la D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141;
vista la D.G.R. 22 ottobre 2021, n. 6-3948.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di dare atto, per le finalità dell'articolo 2, comma 2, del citato Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, del fabbisogno professionale di Operatore socio sanitario per il sistema regionale riportato in premessa, per il triennio formativo 2022-2024;
- di disporre che, quale parziale modifica dell'allegato B, paragrafo "Corsi autofinanziati" della citata deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2010, n. 52-409, l'ultimo punto elenco sia sostituito come segue "Gli Enti accreditati potranno porre oneri a carico del singolo allievo per l'autorizzazione delle attività formative per gli operatori socio-sanitari", stabilendo di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'approvazione delle linee guida riguardanti la realizzazione di attività formative per gli operatori socio-sanitari finanziati con oneri posti a carico del singolo allievo, con particolare riferimento: alla predisposizione dei bandi, ai criteri di selezione, alle quote di iscrizione, alle modalità operative e ai criteri da adottare per la valutazione dei relativi progetti formativi;
- di disporre che qualora il suddetto fabbisogno non sia soddisfatto mediante le risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) ciclo 2021-2027, sia possibile prevedere corsi autofinanziati per la qualificazione O.S.S. con oneri a carico degli allievi, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza assistenziale nei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali da parte della figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario, anche in considerazione del pressante fabbisogno di tale profilo nell'attuale fase di emergenza sanitaria;
- di demandare alle Direzioni regionali "Sanità e Welfare" e "Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro", per gli ambiti di rispettiva competenza, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione regionale "Sanità e Welfare" la verifica circa la necessità di prevedere che il suddetto fabbisogno professionale per il profilo di Operatore Socio Sanitario (triennio 2022/2024) possa essere rimodulato alla luce degli esiti del monitoraggio attivato presso le strutture interessate in relazione all'applicazione della D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)